



DETERMINAZIONE DI ISTITUZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di seguito denominata anche "Agenzia";

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento"), a norma dell'articolo 48, comma 13, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024);

Visto il Decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 con cui il dott. Giovanni Pavesi è stato nominato Direttore amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'articolo 30 *"Disposizioni transitorie e finali"*, comma 3, ai sensi del quale *"le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla*

definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, gli articoli 54 e ss.;

Visto l'articolo 55, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui *"ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità"*;

Visto, altresì, l'articolo 55-bis, d.lgs. n. 165/2001, che disciplina le forme e i termini del procedimento disciplinare;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e, in particolare, l'articolo 18 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici;

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 1, D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni, secondo cui il procedimento disciplinare, volto ad accertare la violazione dei doveri di obblighi ivi previsti, è improntato ai principi di gradualità e di proporzionalità delle sanzioni;

Visto, altresì, l'articolo 16, comma 2, D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni, secondo cui ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza;

Viste le Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020;

Visto il CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019 – 2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 e, in particolare, gli articoli 42 e 43 del Titolo VI, recante *“responsabilità disciplinare”* e i CCNLL tutt'ora vigenti;

Visto il CCNL Area Funzioni Centrali 2016 – 2018 sottoscritto il 9 marzo 2020 e, in particolare, gli articoli e ss. del Capo III, recante *“responsabilità disciplinare”* e i CCNLL tutt'ora vigenti;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 12 febbraio 2025, n. 9, di adozione del Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno dell'Agenzia;

Viste le determinazioni direttoriali di nomina e sostituzione dei componenti e del coordinatore responsabile dell'Unità organizzativa responsabile per i Procedimenti disciplinari dell'AIFA (UPD) già adottate alla data del presente provvedimento;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 dell'Agenzia Italiana del Farmaco e, in particolare, la sottosezione dedicata al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 14 maggio 2025, n. 27, di adozione del Codice di comportamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto l'articolo 31 del Codice di comportamento dell'AIFA, recante *“Composizione e competenza dell'Unità organizzativa responsabile per i Procedimenti Disciplinari (UPD)”*, che ne disciplina la composizione e le relative funzioni;

Visto, in particolare, l'articolo 31, comma 1, del citato Codice di comportamento dell'AIFA, ai sensi del quale *“l'UPD è un'unità organizzativa collegiale, coordinata dal dirigente di II fascia responsabile della struttura competente in materia disciplinare, individuata dal vigente Regolamento di organizzazione, e composta da tre membri titolari e due supplenti, nominati con determina del Direttore amministrativo, che li individua tra i funzionari giuridici di ruolo dell'AIFA”*, nonché il comma 3, ai sensi del quale *“L'UPD si avvale di un segretario amministrativo, nominato nella determina di cui al precedente comma 1, scelto tra il personale di ruolo”*;

Visto l'art. 13, comma 2, lett. b) del Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, che, tra le funzioni di competenza del Settore Risorse Umane, contempla la gestione dell'Unità organizzativa responsabile per i procedimenti disciplinari interni (UPD);

Visto altresì l'articolo 7, comma 1, lett. i) del vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, che, tra le funzioni di competenza dell'Area per le politiche del personale e del bilancio, contempla il coordinamento delle attività dell'AIFA in materia disciplinare e di supporto al funzionamento dell'Unità organizzativa responsabile per i procedimenti disciplinari interni (UPD);

Ravvisata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 55-*bis*, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, e di istituire, quindi, l'Unità organizzativa responsabile per i procedimenti disciplinari dell'Agenzia (UPD) in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 del Codice di comportamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 14 maggio 2025, n. 27, nonché dal vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, e in particolare dall'articolo 7, comma 1, lett. i);

Considerato che l'articolo 30, comma 3 del vigente Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, fa salve le strutture organizzative e i corrispondenti incarichi dirigenziali previsti dal previgente regolamento;

Vista la determina direttoriale del 27 dicembre 2023, n. SDG/538/2023, di conferimento al dott. Alessandro Milonis, dirigente titolare di incarico dirigenziale di II fascia ex art. 19, comma 5-*bis*, d.lgs. n. 165/2001 presso l'AIFA, dell'incarico *ad interim* di direzione del Settore Risorse Umane di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), del regolamento dell'Agenzia adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12;

Ritenuto, pertanto, di attribuire la funzione di coordinatore responsabile dell'Unità in argomento al dott. Alessandro Milonis, dirigente *ad interim* del Settore Risorse Umane, nelle more della definizione della procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione dell'Area per le politiche del personale e del bilancio;

Ritenuto altresì di nominare quali Componenti dell'UPD, in conformità a quanto disposto dal citato articolo 31 del Codice di Comportamento dell'AIFA, tre membri titolari, due supplenti e un segretario amministrativo, tra i funzionari amministrativo-gestionali di ruolo dell'Agenzia, aventi competenze giuridiche;

DETERMINA

Art. 1

(Istituzione dell'UPD)

1. Per i motivi di cui in premessa, di istituire, l'Unità organizzativa responsabile per i procedimenti disciplinari dell'Agenzia (UPD).

2. Per l'effetto, l'Unità organizzativa responsabile per i procedimenti disciplinari dell'Agenzia (UPD) di cui al comma 1 del presente articolo è così composta:

- **Coordinatore responsabile:** Dott. Alessandro Milonis, dirigente *ad interim* del Settore Risorse Umane;

- **Componente titolare:** Dott.ssa Angela Maddaleni, funzionario amministrativo-gestionale;
- **Componente titolare:** Dott.ssa Carmela Polimeni, funzionario amministrativo-gestionale;
- **Componente:** Dott. Michele Sala, funzionario amministrativo-gestionale;
- **Componente supplente:** Dott.ssa Mariarosaria Italiano, funzionario amministrativo-gestionale;
- **Componente supplente:** Dott.ssa Brunella Bonanni, funzionario amministrativo-gestionale.
- **Segretario amministrativo:** Dott.ssa Clarissa De Razza, funzionario amministrativo-gestionale.

Art. 2 **(Funzioni)**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-*bis*, d.lgs. n. 165/2001, l'Unità organizzativa responsabile per i procedimenti disciplinari dell'Agenzia (UPD) è competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero e ne è titolare e responsabile.
2. L'UPD svolge le proprie funzioni nei casi previsti e secondo le forme e i termini del procedimento disciplinare previsti dagli articoli 55-*bis* e ss., d.lgs. n. 165/2001 e dei contratti collettivi vigenti, cui si rinvia integralmente.
In particolare, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale l'UPD, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-*quater*, commi 3-*bis* e 3-*ter*, d.lgs. n. 165/2001, a seguito della segnalazione del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente interessato, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, contesta l'addebito al dipendente, convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni per l'audizione in contraddittorio a sua difesa, istruisce il procedimento e applica la relativa sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
3. Nei casi di cui agli articoli 55-*bis*, comma 7, e 55-*sexies*, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, previa istruttoria dell'UPD, la sanzione nei confronti dell'incolpato è irrogata dal Direttore amministrativo.
4. L'UPD può prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove contenenti tutti gli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare e dotate del carattere di specificità tale da consentire l'avvio del procedimento disciplinare.
5. Nei casi in cui l'infrazione è commessa da soggetti responsabili dell'UPD, gli stessi sono sostituiti dai membri supplenti.
6. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'UPD può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) parere facoltativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), L. n. 190 del 2012.
7. L'UPD, unitamente ai responsabili di struttura e all'OIV, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni e del Codice di comportamento dell'AIFA.
8. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 del D.P.R. 62/2013 e successive modificazioni e dell'articolo 32, comma 2 del Codice di comportamento dell'AIFA, l'UPD, in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, cura l'aggiornamento del medesimo Codice di comportamento, l'esame delle segnalazioni di violazione delle sue disposizioni, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 3 **(Pubblicità)**

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del Farmaco, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Personale" – "Unità organizzativa responsabile per i Procedimenti Disciplinari (UPD)".

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Dalla data di adozione del presente provvedimento cessano di avere validità ed efficacia le determinazioni direttoriali di nomina e sostituzione dei componenti e del coordinatore responsabile dell'Unità organizzativa responsabile per i Procedimenti disciplinari dell'AIFA (UPD) in precedenza adottate.

2. Ferma restando l'immediata efficacia e applicazione del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 3 del vigente Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione del 17 settembre 2025, n. 52, fino alla definizione della procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale non generale di direzione dell'Area per le politiche del personale e del bilancio, cui compete il coordinamento delle attività dell'AIFA in materia disciplinare e di supporto al funzionamento dell'Unità organizzativa responsabile per i procedimenti disciplinari interni (UPD), il Settore Risorse Umane resta competente nella gestione dell'Unità organizzativa responsabile per i procedimenti disciplinari interni medesima (UPD).

3. Con successivo provvedimento, laddove ritenuto necessario, la composizione e la nomina dei componenti e del coordinatore dell'UPD di cui alla presente determinazione, potrà essere modificata e aggiornata ai fini del corretto adeguamento alle nuove disposizioni interne.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, di applicano le disposizioni normative, regolamentari e i contratti collettivi nazionali vigenti in materia.

Il presente provvedimento, che non comporta oneri a carico del bilancio di questa Agenzia, è trasmesso al Collegio dei Revisori per il prescritto controllo.

Roma,

Il Direttore amministrativo

Giovanni Pavesi